

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(Valsecchi)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 SETTEMBRE 1972

Rinuncia ai diritti di credito inferiori a lire mille

ONOREVOLI SENATORI. — Da una recente rilevazione è risultato che numerose partite di credito iscritte nei libri-debitori degli uffici del registro, derivanti da rapporti perpetui reali e personali (enfiteusi, censi, livelli ed altre prestazioni in denaro o in derrate) non sempre assistibili da titolo, prevedono la corresponsione di prestazioni di modesto importo, la cui gestione riesce oltremodo difficoltosa e soprattutto antieconomica.

Infatti, per l'Amministrazione delle finanze, su 5.562 partite iscritte, 4.984 risultano di importo inferiore a lire 1.000 e di queste 2.340 di importo compreso tra lire 1 e lire 100; per l'Amministrazione del fondo per il culto, su 94.333 partite iscritte, 85.369 risultano di importo inferiore a lire 1.000 e di queste 62.920 di importo compreso tra lire 1 e lire 50.

Anche nei riguardi dei soggetti passivi l'esistenza di tali rapporti provoca notevole

disagio, sia per l'adempimento periodico del pagamento del canone presso gli uffici contabili, sia per l'incerta condizione giuridica dei beni, per mancanza, incompleta formulazione o comunque remota stipulazione del titolo costitutivo.

In rapporto a quanto precede è stato predisposto l'unito disegno di legge con il quale, richiamandosi anche ai criteri previsti dall'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 607, viene proposta l'estinzione dei rapporti perpetui reali e personali costituiti anteriormente al 28 ottobre 1941, in forza dei quali lo Stato e le Amministrazioni autonome hanno diritto a riscuotere prestazioni in denaro o in derrate di importo inferiore a lire 1.000 annue.

L'unito disegno di legge, decaduto per la fine della V legislatura, viene ora riproposto in un testo modificato rispetto a quello presentato al Senato (atto n. 1911).

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Sono estinti i rapporti perpetui reali e personali, costituiti anteriormente alla data del 28 ottobre 1941, in forza dei quali le Amministrazioni e le Aziende autonome dello Stato, comprese l'Amministrazione del fondo per il culto, l'Amministrazione del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma e l'Amministrazione dei patrimoni riuniti ex economici, hanno il diritto di riscuotere canoni enfiteutici, censi, livelli e altre prestazioni in denaro o in derrate, in misura inferiore a lire 1.000 annue.

L'equivalente in denaro delle prestazioni in derrate corrisposte annualmente in quantità fissa o variabile sarà determinato con gli stessi criteri stabiliti dall'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 607.

Art. 2.

Gli uffici che provvedono alla riscossione delle prestazioni di cui all'articolo 1 procederanno, senza alcun onere per i debitori, alla chiusura delle relative partite di credito, dandone comunicazione agli obbligati iscritti nei libri debitori nonchè agli altri uffici interessati.